



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 del 05-02-2026

Reg. Generale 12

Oggetto: DIVIETO PRATICA DELLO SCI FUORI PISTA.

Considerato che:

- le nevicate di questi ultimi giorni hanno determinato l'accumulo di neve a strati lungo i versanti montuosi ricadenti sul territorio comunale ed in particolare in località Aremogna;
- le escursioni termiche aumentano il pericolo di distacchi improvvisi di masse nevose dai pendii;
- la pratica dello sci fuori pista, oltre a causare probabili inneschi di valanghe di neve per effetto del taglio della stessa, rappresenta attualmente un'attività pericolosa per l'incolumità degli stessi sciatori;

Ritenuto pertanto, nell'immediato, di dover vietare la pratica dello sci fuori pista sul territorio comunale, a garanzia della pubblica e privata incolumità per un periodo limitato;

Visto l'art. 54 del Dlgs 267/2000 che prevede l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano la sicurezza degli sciatori;

Vista la Delibera Di G.C. n. 14 del 31-01-2022 con cui questo Ente ha provveduto ad istituire la "COMMISSIONE COMUNALE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGHE ai sensi dell'art. 17 della L.R. 47 del 18.06.1992 e ssmii."

Sentito il parere del valangologo Bonaventura Margadonna comunicato in data odierna;

Preso atto delle ripetute segnalazioni ricevute dal Centro Funzionale d'Abruzzo comunicanti l'emissione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse, nonché del relativo SMS di allerta ricevuto;

ORDINA

– Con decorrenza immediata e fino a lunedì 9 febbraio (compreso), salvo revoca anticipata del presente provvedimento, è vietata la pratica dello sci fuori pista sul territorio comunale.

– I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente e dall'art. 650 del C.P.



COMUNE DI ROCCARASO

C.F. 82000150662

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

c.a.p. 67037

– L'esecuzione del Servizio di Polizia e Vigilanza è demandato agli addetti al Servizio di Sicurezza e Soccorso operanti sul territorio e alle Società gerenti degli impianti di risalita.

– Ai sensi dell'art. 3, 4° e 5° comma della legge 7.8.1990 n. 241 avverte: il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore IV Tecnico del Comune di Roccaraso.

– Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro 30 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, oltre che ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Aquila nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione.

DISPONE

– la trasmissione della copia del presente provvedimento a:

- Soc. S.I.F.A.T.T. S.r.l.
- Prefettura di L'Aquila
- Soc. Pizzalto S.p.a.
- Stazione Carabinieri - **Roccaraso**
- Stazione Carabinieri Forestali - **Roccaraso**
- Comando S.A.G.F - Guardia di Finanza – **Roccaraso**
- Comando di Polizia Municipale - **Roccaraso**
- Responsabile del III Settore – Area Tecnica - **Roccaraso**
- Polizia di Stato - Distaccamento Sciatori

Roccaraso, 5 febbraio 2026

IL SINDACO
Di Donato Francesco

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.